



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF028

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 4

OGGETTO	FORFETARI - COMUNICAZIONE RIDUZIONE IVS ENTRO IL 28/02
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 76-84 L. 190/2014; MESS. INPS 3/01/2019 N. 15
CIRCOLARE DEL	13/02/2019

***Sintesi:** i soggetti che nel 2019 esercitano la propria attività d'impresa fruendo del regime forfettario e*

- intendono beneficiare del regime contributivo agevolato

- devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019.

Il regime contributivo agevolato si continua, invece, ad applicare anche nel 2019 ai soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2018 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

Come noto, la Legge di stabilità 2016 (sostituendo l'art. 1 c. 77 L. 190/2014) ha previsto che:

- ⇒ a favore degli **imprenditori** che accedono al **regime forfettario**
- ⇒ è riconosciuto un **regime contributivo agevolato** che consente:
 - l'applicazione di una **riduzione del 35%** della contribuzione IVS (non anche Gestione separata)
 - ferma restando l'applicazione del minimale contributivo.



N.B.: l'agevolazione esclude la contestuale fruizione delle seguenti riduzioni contributive:

- **over 65** titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni INPS: del 50% (art. 59 c. 15 L. 449/97)
- **collaboratori familiari under 21** di impresa familiare che fruisce del regime agevolato: di 3 punti percentuali (art. 1 c. 2 L. 233/90)

Il contribuente potrà scegliere la agevolazione ritenuta più conveniente, operando di conseguenza.

Nel corso del 2019, i contribuenti forfettari, devono dunque:

- **versare i contributi IVS cd. "fissi"** alle scadenze trimestrali, anche se di importo ridotto del 35% rispetto agli ordinari versamenti calcolati sul minimale;
- verificare, in sede di Unico 2020, se il **reddito "forfettario" risulti maggiore o minore al "reddito minimale"** fissato per il 2019 ridotto del 35%.

Esempio	Imprenditore con un reddito di € 18.000 (si trascura il contributo di maternità e si considerano i minimali 2018 in attesa della circolare Inps del 2019):					
	Reddito	Inps artigiani			Inps commercianti	
		Aliquota	Ordinario	Forfettario	Aliquota	Ordinario
	Minimale	24,00%	3.770,04	2.450,76	24,09%	3.784,53
	Variabile		549,96	357,24		551,67
						2.459,94
						358,58

L'opzione per l'agevolazione contributiva:

- è esercitata tramite istanza da trasmettere all'INPS, con le modalità definite con la circ. Inps 29/2015
- anche in periodi successivi a quello di primo ingresso nel regime forfettario
- può essere esercitata una sola volta dal contribuente e dura fino a revoca/fuoriuscita.

OPZIONE E MODALITA' DI ACCESSO

L'accesso al regime previdenziale agevolato:

- ➔ avviene sulla base di apposita **istanza**
- ➔ che il contribuente deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, **entro il 28/02** dell'anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



Nota: il termine va rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, posto che non sembra applicabile il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo.

A tal fine occorre procedere alla seguente differenziazione.

A) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2018 NON HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2018 che già nel 2018 hanno adottato il regime forfetario ma non hanno fruito del regime contributivo agevolato e che continuano ad applicare dal 1° gennaio 2019 il regime "forfetario", sono tenuti:

- a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell'INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti
- **entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2018.**



MANCATO RISPETTO DEL TERMINE: l'accesso al regime agevolato è precluso per l'anno in corso. Si potrà ripresentare una nuova domanda entro il 28/02 dell'anno successivo; in tal caso, l'agevolazione sarà concessa dal 1 gennaio del relativo anno.

B) SOGGETTI GIÀ FORFETTARI CHE NEL 2018 HANNO OPTATO PER IL REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

I forfettari nel 2018 e che già in tale anno hanno adottato il regime contributivo agevolato:

- qualora permangano i requisiti di agevolazione fiscale e non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso continuano con tali agevolazioni anche nel 2019.

C) SOGGETTI GIÀ ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA

Anche i soggetti già esercenti attività d'impresa al 31/12/2018 operando in regime ordinario e che applicano dal 1° gennaio 2019 il regime "forfetario", sono tenuti:

- a compilare il modello telematico predisposto sul sito dell'INPS all'interno del cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti
- **entro il prossimo 28/02 se intendono usufruire del regime agevolato per l'anno 2019.**

D) TITOLARI DI IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa dal 01/01/2019 e presumono di essere in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, ai fini dell'agevolazione contributiva:

- sono anch'essi tenuti a **presentare la domanda accedendo al Cassetto previdenziale;**
- **"con la massima tempestività** rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale"; non viene, quindi, individuato un termine preciso per l'invio.

La massima tempestività è richiesta al fine di permettere l'inclusione tra i soggetti agevolati in sede di prima elaborazione utile (ordinaria o infrannuale) da parte dell'Inps.

CAUSE DI FUORIUSCITA DAL REGIME

L'uscita dal regime agevolato in esame si può verificare nelle seguenti tre ipotesi:

- 1) venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio (fuoriuscita dall'anno successivo)
- 2) scelta del contribuente "a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato" (fuoriuscita dall'anno successivo)
- 3) comunicazione all'INPS da parte dell'Agenzia Entrate del fatto che il soggetto non ha mai aderito al regime forfetario o non è mai stato in possesso dei requisiti per aderire (decadenza retroattiva)

CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE

La fuoriuscita dal regime agevolato contributivo comporta:

- A) l'applicazione del regime ordinario di determinazione/versamento dei contributi dovuti a decorrere:
✓ **dall'1/01 dell'anno successivo** alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita (casi 1) e 2) precedenti)



N.B.: col Mess. n. 15 del 3/01/2019, l'Inps ha comunicato che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al **28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario e non il 31.12 dell'anno precedente.**

Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all'Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.

Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

- ✓ **ab origine**, nel caso in cui emerga che i requisiti d'accesso, pur essendo stati dichiarati, non sono mai esistiti in capo al dichiarante (caso 3) precedente).

In tal caso il regime ordinario è "imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato" con ripristino dell'imposizione contributiva ordinaria sin dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato;

- B) **l'impossibilità**, in ogni caso, di **usufruire nuovamente** del regime agevolato. Il passaggio al regime previdenziale ordinario ha "carattere definitivo" e preclude "ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio".



Art. 1 c. 82 L. 190/2014: "(...) Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54".

CASISTICA POSSIBILE

2018		2019	
REGIME FISCALE	REGIME CONTRIBUTIVO	REGIME FISCALE	REGIME CONTRIBUTIVO
Ordinario	Ordinario	Forfettario	Agevolato
			NOTA BENE: necessaria la comunicazione entro il 28/02/2019
Forfettario	Ordinario	Forfettario	Ordinario
Forfettario	Ordinario	Forfettario	Agevolato
			NOTA BENE: necessaria la comunicazione entro il 28/02/2019
Forfettario	Agevolato	Forfettario	Agevolato
Forfettario	Agevolato	Forfettario	Ordinario
			NOTA BENE: E' necessaria la rinuncia da comunicare entro il 28/02/2019

Fac-simile di richiesta predisposta dall'Inps (all. 3 Circ. 35/2016)

All'INPS di

Oggetto: Domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1 commi 77-84 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss.

____L____ sottoscritt____, nat____
a _____ il _____, cod. fis. _____, titolare
dell'impresa iscritta al N° REA _____ avente data di inizio attività _____
chiede

di avvalersi delle agevolazioni previdenziali previste dall'art. 1, commi 77-84, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 54 ss. della citata Legge n. 190/14 come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 111 ss..

____I____ sottoscritt____ dichiara di essere consapevole:

- che l'agevolazione avrà effetto dalla data d'inizio attività, qualora trattasi di nuova iscrizione;
- che l'agevolazione avrà effetto dal mese di gennaio dell'anno di presentazione della presente domanda, qualora trattasi di soggetto titolare di azienda già attiva, purché la presente richiesta venga presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dello stesso anno;
- che, qualora la domanda sia presentata oltre il predetto termine, l'agevolazione per l'anno in corso non sarà riconosciuta;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 80 e 81 legge n.190/2014, a coloro che scelgono di usufruire dell'agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, né si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- che, qualora venissero meno i requisiti previsti per usufruire dell'agevolazione, dovrà dare immediata comunicazione a codesto Istituto attraverso l'apposito modello;

____L____ sottoscritt____,
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

dichiara

che i dati e le informazioni riportate nella presente richiesta rispondono a verità.

Lì, _____ FIRMA